

ACCESSO: Atto amministrativo - Datore di lavoro - Istanza di accesso a verbale di accertamento ispettivo.

Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2021, n. 642

- in *Il Foro Italiano*, 3, 2021, III, pag. 121.

“[...] le esigenze difensive sottese alla richiesta di accesso non attengono [...] alla posizione che l'appellante ha nella causa di lavoro con la ex dipendente, ancora pendente. I documenti oggetto della non accolta domanda di ostensione sono invece relativi all'indagine ispettiva condotta dall'organismo di vigilanza, che si è tuttavia conclusa senza applicazione di sanzioni.

Ne discende che – con riferimento ad essi – non è invocabile alcuna esigenza di difesa, come tale bilanciabile con la sicura e significativa necessità che sia assicurata la riservatezza a coloro che abbiano reso dichiarazioni in seno al procedimento ispettivo esponendosi a potenziali rischi.

In ogni caso, a fronte di una domanda di accesso che non consente di cogliere le esigenze di difesa per il cui soddisfacimento è formulata assume preminenza la tutela della posizione dei dipendenti [...] che hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva [...]”.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Società istante riferisce che una sua dipendente avviava un contenzioso avanti al Tribunale Civile di Perugia, Sezione Lavoro, con ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. per sentire dichiarare, in via principale, la nullità del licenziamento intimato con lettera del 14 giugno 2018 e per sentire condannare l'odierna appellante alla reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, con accessori di legge.

Con istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, l'odierna appellante rappresentava di avere interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso alla documentazione relativa all'accertamento ispettivo ai fini della tutela dei propri diritti e per l'esercizio giudiziale del diritto di difesa nei confronti della predetta dipendente.

Tuttavia l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia respingeva la domanda di accesso con atto prot. gen. in uscita -OMISSIS-a firma del direttore, in dichiarata applicazione del d.m. 4 novembre 1994, n. 757, laddove prevede (art. 2, comma 1, lett. c) che sono sottratti al diritto di accesso – in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni – «*documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni*

discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi». Inoltre si precisava la proposizione di ulteriori due opposizioni alla richiesta di accesso agli atti. Da un lato, riteneva rilevante il fatto che la ex dipendente avesse presentato ricorso per la reintegra nel posto di lavoro. Dall'altro, l'Ispettorato evidenziava la proposizione di un'ulteriore opposizione da altro soggetto, relativamente alle dichiarazioni rese dall'opponente in sede di ispezione.

Infine, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia concludeva nel senso che *“l'accertamento ha riguardato esclusivamente i fatti oggetto della richiesta di intervento, nell'ambito delle competenze attribuite allo scrivente Ufficio; senza irrogazione di sanzioni”*, mentre ogni valutazione relativa al licenziamento doveva ritenersi rimessa all'autorità giudiziaria competente.

Di contro l'appellante evidenzia che la richiesta di ostensione e al rilascio della copia semplice dell'intero fascicolo riguarda *«l'accertamento n. -OMISSIS-, comprensiva di tutti i documenti presentati dalla (omissis); di tutte le dichiarazioni assunte nel corso dell'accertamento; di tutta la documentazione, tra cui anche i documenti che, dal citato verbale, risultano acquisiti il 03/12/2018 tramite supporto informatico a seguito di verbale interlocutorio»*, riferita agli accertamenti ispettivi in oggetto effettuati dall'Organo di vigilanza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia.

Lamenta inoltre – in premessa - il mancato differimento dell'udienza in primo grado.

Con la sentenza appellata il ricorso di primo grado era respinto sulla base della valutazione delle esigenze di tutela da eventuali discriminazioni nei confronti dei lavoratori anche già licenziati, nonché della mancata erogazione di sanzioni nei confronti della richiedente nell'ambito del procedimento ispettivo, i cui atti costituiscono l'oggetto della respinta domanda di accesso.

Avverso siffatta sentenza, la Società istante propone i seguenti motivi di appello:

1 - violazione e erronea applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione), degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, degli artt. 2 e 3 d.m. 4 novembre 1994, n. 757 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006; nel caso di specie, infatti, il primo giudice non avrebbe spiegato quale pregiudizio possa derivare alla controinteressata essendosi ormai interrotto il rapporto di lavoro precedentemente alla data del -OMISSIS-);

2 - violazione e erronea applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione), degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990, degli artt. 2 e 3 d.m. 4 novembre 1994, n. 757 e dell'art. 9 d.P.R. n. 184/2006, violazione dell'art. 9 d.p.r. n. 184/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il primo giudice non avrebbe preso neppure in considerazione l'unico motivo di ricorso formulato dalla Società diretto a rimarcare che l'art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 757/1994, posto a tutela della riservatezza dei lavoratori, non preclude in via assoluta l'accesso ai verbali ispettivi ed ai presupposti atti istruttori, bensì limita il diritto di accesso ai documenti

contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi (*in terminis*, Cons. Stato, III, 10 giugno 2016, n. 2500); nel caso di specie non sarebbe ravvisabile alcun effettivo pericolo di pregiudizio per quanto già esposto; neppure, peraltro, l'Ispettorato, né il primo giudice, avrebbero svolto un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi.

Si è costituito l'Ispettorato che, con successiva memoria, ha ribadito che l'interesse dei lavoratori deve ritenersi tutelato anche con riguardo a successive possibilità di lavoro e con riguardo alla posizione di coloro che hanno reso le dichiarazioni in sede di ispezione.

Con memoria di replica l'appellante ha ribadito le proprie posizioni.

II – L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Il Collegio non ignora che, per un orientamento emerso nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. VI, n. 1835/2016), l'ostensione degli atti del procedimento ispettivo non può essere negata quando *«non vi sono più rapporti di lavoro in atto tra i lavoratori che hanno reso le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e la società che ha chiesto l'accesso ai relativi verbali»*. Infatti, *«non esistendo più un rapporto di lavoro in atto, ...non risulta giustificato invocare la prevalenza delle esigenze di riservatezza del lavoratore rispetto al diritto di difesa di chi ha presentato la richiesta di accesso. Tale prevalenza non può fondarsi né sul d.m. 757/1994 (atteso che l'art. 3 del medesimo d.m. nel disciplinare la durata del divieto di accesso lo delimita finché perduri il rapporto di lavoro), né sull'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che pure si applica, come emerge dal suo tenore letterale, o in fase di assunzione o durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma non quando esso sia cessato. L'assenza di un rapporto di lavoro attuale rende, pertanto, il bilanciamento tra accesso e riservatezza sottoposto alla regola generale desumibile dall'art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990 che segna la prevalenza dell'accesso strumentale all'esercizio del diritto di difesa. ...»*.

III - Tuttavia, deve evidenziarsi che la fattispecie sottoposta all'esame è caratterizzata da elementi di particolarità rispetto a quanto sin qui ricordato.

Infatti, le esigenze difensive sottese alla richiesta di accesso non attengono – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – alla posizione che l'appellante ha nella causa di lavoro con la ex dipendente, ancora pendente. I documenti oggetto della non accolta domanda di ostensione sono invece relativi all'indagine ispettiva condotta dall'organismo di vigilanza, che si è tuttavia conclusa senza applicazione di sanzioni.

Ne discende che – con riferimento ad essi – non è invocabile alcuna esigenza di difesa, come tale bilanciabile con la sicura e significativa necessità che sia assicurata la riservatezza a coloro che abbiano reso dichiarazioni in seno al procedimento ispettivo esponendosi a potenziali rischi.

In ogni caso, a fronte di una domanda di accesso che non consente di cogliere le esigenze di difesa per il cui soddisfacimento è formulata assume preminenza la tutela della posizione dei dipendenti (dei quali peraltro non è acquisito agli atti del giudizio il dato della sicura interruzione del rapporto di lavoro, pur a seguito della affermata chiusura della sede locale della Società) che hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva.

IV – Ne discende, pertanto, che non sono fondati i motivi di censura elevati dall'odierna appellante nei confronti della sentenza di primo grado che, correttamente, ha posto in evidenza – con riferimento alla fattispecie concreta – la necessità di presidiare il diritto alla riservatezza.

V – Per quanto sin qui ritenuto, l'appello deve essere respinto.

Tuttavia in considerazione della particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza n. - OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio con modalità da remoto del giorno 14 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore